

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIMINI, L'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA, IL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA E L'A.S.P. VALLONI MARECCHIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ALLOGGI CON SERVIZI" UBICATI NEL COMUNE DI RIMINI UBICATI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX CONVENTO DEI SERVI" E NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA UBICATI IN VIA MAZZINI N. 6 CIG B1569C1166

L'anno duemilaventiquattro (2024), del mese di aprile, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Rimini, rappresentato, secondo quanto previsto dalla Disposizione del Sindaco prot. n. 187632 del 31.05.2023, dal Dott. Fabio Mazzotti, domiciliato per la funzione in Rimini, Piazza Cavour n. 27, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Capo dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini, cf. e p.i. 00394260409;

L'unione di Comuni Valmarecchia, rappresentata, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente dell'Unione prot. n.XXX del XX/XX/XXXX da XXXXXXXX domiciliato per la funzione in il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Sociali dell'Unione di Comuni Valmarecchia, cf. e p.i. 91120860407. (di seguito denominata "Unione");

Il Comune di Bellaria Igea Marina, c.f./p.Iva: 00250950409, rappresentato dal Dott. Ivan Cecchini, che interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Bellaria Igea Marina (c.f.00250950409), nella sua qualità di Direttore Amministrativo, nominato con Decreto del Sindaco n. 2/2020 ;

E

L'A.S.P. Valloni Marecchia rappresentato dalla Dott. Stefano Vitali, domiciliato per la funzione in Rimini, via Di Mezzo, n. 1 il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'"ASP Valloni Marecchia" con sede legale a Rimini, Via di Mezzo n. 1, c.f. e partita I.V.A. 04265920407 (di seguito denominato "affidatario");

PREMESSO CHE

- l'art. 25, comma 1, della Legge 2/2003 dispone che l' Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio di costi e ricavi";
- con Deliberazione di Giunta Regionale 434/2016 è stata costituita l'ASP Valloni Marecchia derivante dall'unificazione della ASP "Casa Valloni" e "Valle del Marecchia" che subentra negli obblighi, e nei rapporti attivi e passivi delle 2 ASP preesistenti;
- lo Statuto dell'A.S.P. Valloni Marecchia prevede all'art 4 che l'A.S.P.:
 - ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi e di interventi sociali, socio assistenziali, socio sanitari rivolti ad anziani nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci;
 - ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella L.R. 2/2003 ed in particolare al rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza nonché adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini n. 132 del 22/12/2011 veniva autorizzato l'affidamento all'ASP Casa Valloni della gestione del servizio "Alloggi con Servizi" da svolgersi presso lo stabile denominato "Ex Convento dei Servi" sito a Rimini in P.tta dei Servi, 5, composto di n. 14 alloggi, relative pertinenze e spazi di uso comune, per la quale è stata presentata DIA ai sensi della DGR 564/2000 punto 3 parte I 9.1;

- All'IPAB Casa Protetta Suor Angela Molari, divenuta ASP Valle del Marecchia nell'anno 2008, veniva affidata la gestione del servizio "Alloggi con Servizi" da svolgersi presso lo stabile denominato "Residenza Protetta Suor Angela Molari" sito a Santarcangelo di Romagna in viale Mazzini, 6, composto di n. 7 alloggi, relative pertinenze e spazi di uso comune, per la quale è stata presentata DIA ai sensi della DGR 564/2000 punto 3 parte I 9.1;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 564/2000 è stata approvata la "Direttiva Regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di A.I.D.S., in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34" che al punto 1.2 parte II disciplina le finalità, i requisiti strutturali, organizzativi e di personale degli alloggi oggetto del presente atto;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1206/2007 " Fondo Regionale Non Autosufficienza Indirizzi Attuativi della Deliberazione di G.R. n. 509/2009" all'allegato 2 punto 3 viene riconosciuta all'ente gestore del servizio, per il periodo di effettiva permanenza dell'anziano, un onere a rilievo sanitario a titolo di parziale rimborso del servizio socio – assistenziale erogato;

- il Comitato di Distretto di Rimini Nord nella seduta del 17.03.2009, ha approvato il "Regolamento sull'accesso e la contribuzione degli utenti degli "Alloggi con Servizi" del Distretto di Rimini Nord" (d'ora in poi denominato Regolamento);

- il Comitato di Distretto nella seduta del 18.04.2024 ha deliberato di proseguire il servizio di "Alloggi con servizi" destinato ad anziani non autosufficienti residenti nel Distretto di Rimini e di affidare lo stesso all'ASP Valloni Marecchia, quale unica forma pubblica di gestione di servizi socio sanitari del Distretto di Rimini, così come previsto nella L.R. 12/2013 e successivo programma di riordino distrettuale;

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione disciplina l'affidamento del servizio "Alloggi con Servizi" distrettuale all'A.S.P. Valloni Marecchia, di seguito denominata "affidatario", da svolgersi all'interno dell'immobile costituito da 14 unità immobiliari, denominato "Ex Convento dei servi" sito a Rimini in P.tta dei Servi n. 5, e all'interno dell'immobile, costituito da 7 unità immobiliari, sito a Santarcangelo di Romagna in Via Mazzini, 6 .

Art. 2

La convenzione avrà durata di anni tre con decorrenza dal 27/03/2024. La convenzione è rinnovabile per un ulteriore triennio.

Le parti contraenti si danno atto che la presente convenzione potrà essere altresì risolta integralmente o parzialmente, oltre che per accordo di entrambe, mediante esercizio dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia; in tal caso dovrà essere dato preliminarmente avviso di almeno sei mesi.

Art. 3

Dalla data di consegna l'affidatario compirà, tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili per l'assunzione della gestione degli "Alloggi con servizi", sia nei confronti degli utenti sia dei terzi, sulla base delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 4

Gli "Alloggi con servizi" sono sistemazioni abitative destinate ad un'utenza anziana (ultrasessantacinquenne), non autosufficiente in grado di adempiere autonomamente alle principali ADL (Activities of Daily Living) residente nei Comuni del Distretto di Rimini Nord. Gli "alloggi con servizio" e consistono in 14 alloggi situati nel Comune di Rimini (P.tta dei Servi n. 5) e 7 alloggi situati nel Comune di Santarcangelo di Romagna (via Mazzini, 6).

Art. 5

L'affidatario, tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento richiamato in premessa, dovrà garantire i seguenti servizi:

- Infermeri: 4 ore settimanali negli alloggi situati nel Comune di Rimini e 2 ore settimanali negli alloggi situati nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
- Attività Socio Assistenziali (OSS/ADB): 5 ore giornaliere negli alloggi situati nel Comune di Rimini e 3 ore giornaliere negli alloggi situati nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
- Attività di animazione: 1 ore giornaliere negli alloggi situati nel Comune di Rimini e 1 ora giornaliera negli alloggi situati nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
- Coordinamento: 8 ore settimanali negli alloggi situati nel Comune di Rimini e 4 ore settimanali negli alloggi situati nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
- Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza;

Dovrà altresì garantire la possibilità che vengano erogati a richiesta dell'utente Servizi Accessori a pagamento, quali:

- Servizio Pasti;
- Servizio Lavanderia;
- Servizio di cura della Persona;
- Servizio di Pulizia Appartamento.

Sono a carico dell'affidatario tutti i costi relativi alle utenze del servizio oggetto del presente atto (riscaldamento, illuminazione, energia elettrica, gas cottura, acqua calda e fredda), nonché i costi relativi alle pulizie degli ambienti comuni.

Per il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza è a carico dell'affidatario il costo per l'attivazione, mentre il canone mensile è a carico del Distretto.

Art. 6

L'assegnazione degli alloggi è disposta, nel rispetto delle indicazioni contenute all'art. 2 del Regolamento richiamato in premessa, con atto del Servizio Assistenza Anziani che rende noto all'affidatario il nominativo dell'utente beneficiario per consentirgli la stipulazione della scrittura privata fra l'ASP e ed il beneficiario.

Art. 7

L'affidatario, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento richiamato in premessa, procede al calcolo della quota annuale di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e la comunica al Servizio Assistenza Anziani e al Comune di Residenza dell'utente.

Spetta altresì all'affidatario, a titolo di parziale rimborso del servizio offerto, la riscossione e l'incasso delle quote di compartecipazione degli utenti previa emissione dei relativi giustificativi di pagamento.

Le parti contraenti monitoreranno la corresponsione da parte dell'utente della quota di compartecipazione e qualora questi risultasse inadempiente per un periodo superiore ad un trimestre l'affidatario, previo nulla – osta del Comune di residenza dell'utente, procederà alla riscossione coattiva nei termini di legge ed eventualmente alla sospensione del servizio ex art. 8 del Regolamento richiamato in premessa.

I Comuni e l'Unione si impegnano altresì a valutare la possibilità di predisporre eventuali progetti di sostegno individualizzati a copertura di morosità maturate dagli utenti.

Art. 8

Ad ulteriore parziale rimborso del servizio offerto, l'affidatario introita, con riferimento alla tipologia di utenti inseriti, dall'Azienda USL, soggetto Gestore del Fondo Regionale Non Autosufficienza, la quota degli oneri a rilievo sanitario definita dal D.G.R. 1206/2009 e smi.

Art. 9

L'affidatario è tenuto ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto del presente atto mediante idonea organizzazione e con personale in possesso di requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

Per effetto di questa stessa convenzione nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra i Comuni, l'Unione e il personale dell'affidatario, il quale, con la stipula della presente convenzione, solleva questi ultimi da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

L'affidatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernente le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. I Comuni e l'Unione sono esonerati espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10

L'affidatario provvede sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria degli immobili presso cui si svolge il servizio "Alloggi con Servizi" e se ne assume i relativi costi.

In caso di riconsegna dell'alloggio da parte dell'utente, l'affidatario provvede al ripristino dello stesso entro un mese.

Le imputazioni dei relativi costi sono a carico dell'affidatario.

Art. 11

In caso di controversie tra le parti in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente atto il Foro competente è quello di Rimini.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto su supporto digitale nativo da

ASP Valloni Marecchia
Comune di Rimini
Comune di Bellaria Igea Marina
Unione di Comuni Valmarecchia